

**REGOLAMENTO (CE) N. 1648/2000 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2000****che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco e abroga il regolamento (CEE) n. 2427/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 è istituito un Fondo comunitario per il tabacco. Occorre adottare le modalità di applicazione di tale disposizione, in particolare per quanto riguarda la determinazione della ritenuta pari al 2 % del premio.
- (2) È opportuno finanziare azioni nel settore della lotta contro il tabagismo, e in particolare l'approfondimento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.
- (3) È opportuno finanziare la ricerca al fine di orientare la produzione di tabacco verso le varietà e i metodi colturali meno nocivi possibile per la salute umana e più adatti alle condizioni di mercato e di favorire il rispetto dell'ambiente.
- (4) È opportuno sostenere la ricerca nel settore della creazione o dello sviluppo di impieghi alternativi del tabacco greggio.
- (5) È opportuno garantire il finanziamento degli studi sulle possibilità di riconversione dei produttori verso altre colture o attività.
- (6) È altresì opportuno garantire la divulgazione dei risultati scientifici e pratici alle autorità nazionali e ai settori interessati.
- (7) Conviene distribuire in modo adeguato le risorse finanziarie tra i vari obiettivi del Fondo. Tuttavia, in caso di utilizzazione incompleta della dotazione assegnata ad uno degli obiettivi considerati, occorrerebbe riesaminare la ripartizione iniziale degli stanziamenti a favore degli altri obiettivi.
- (8) Le varie proposte presentate nell'ambito delle procedure prescelte debbono essere valutate secondo criteri che garantiscano la migliore selezione possibile. Occorre inoltre prevedere la possibilità di progetti realizzati su iniziativa e per conto della Commissione. A questo

scopo conviene ricorrere ad inviti a presentare proposte o a procedure di gara.

- (9) Conviene stabilire criteri di ammissibilità per le persone fisiche o giuridiche che possono presentare proposte.
- (10) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno che i progetti di informazione e di ricerca approvati dalla Commissione siano realizzati entro un determinato termine. Il termine inizialmente previsto può rivelarsi, in via eccezionale, difficile da rispettare. Occorre pertanto prevedere la possibilità di prorogare tale termine d'esecuzione, a determinate condizioni.
- (11) Per permettere una scelta ottimale e garantire la corretta esecuzione dei progetti approvati, occorre disporre che la Commissione sia assistita, nella selezione dei progetti, da un comitato scientifico e tecnico. Ai fini della valutazione la Commissione deve avere la possibilità di avvalersi della collaborazione di esperti indipendenti.
- (12) Per garantire la corretta esecuzione di ciascun progetto ammesso a beneficiare del finanziamento del Fondo è necessario che nel contratto stipulato con la Commissione siano precisate le rispettive condizioni d'esecuzione. Qualora presenti una domanda di anticipo, il contraente deve costituire una cauzione a favore della Commissione, alle condizioni previste al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 <sup>(4)</sup>.
- (13) È opportuno evitare il cumulo ingiustificato di interventi a favore del medesimo progetto.
- (14) È opportuno prevedere il recupero dei pagamenti in determinate fattispecie, in particolare in caso di irregolarità.
- (15) Occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2427/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/95 <sup>(6)</sup>, in quanto le disposizioni di tale regolamento sono sostituite da quelle del presente regolamento. Tali disposizioni continuano tuttavia ad essere applicabili ai progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.<sup>(2)</sup> GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU L 223 del 2.9.1993, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU L 154 del 5.7.1995, pag. 12.

- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il Fondo comunitario per il tabacco (in prosieguo: il Fondo) finanzia programmi di informazione e di ricerca conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

I programmi comprendono progetti d'informazione e di ricerca, compresa la divulgazione dei risultati ottenuti alle autorità nazionali e ai settori interessati, nei seguenti settori:

- a) approfondimento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco sotto qualsiasi forma, segnatamente attraverso l'informazione e l'educazione; sostegno alla raccolta di dati al fine di individuare le tendenze del consumo di tabacco ed elaborare studi epidemiologici sul tabagismo nella Comunità; studi sulla prevenzione del tabagismo;
- b) attività volte ad orientare la produzione di tabacco verso varietà e metodi colturali meno nocivi per la salute umana e più adatti alle condizioni di mercato e a favorire il rispetto dell'ambiente, in particolare attraverso la creazione e lo sviluppo di nuove varietà, metodi adeguati di coltura e di essiccazione, l'analisi dell'impatto della produzione sull'ambiente e la riduzione degli effetti negativi della produzione stessa; creazione e sviluppo di impieghi alternativi del tabacco greggio; studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre colture o attività.

I progetti nel settore considerato devono comprendere azioni concrete intese a consentire una diffusione ampia e nel contempo mirata dei risultati e in particolare il trasferimento di tecnologia tra le zone di produzione.

2. Le spese del Fondo per ciascuno dei due settori di cui al paragrafo 1 possono corrispondere al 50 % della sua dotazione totale.

Tuttavia, in caso di sottoutilizzazione delle risorse disponibili per uno dei due settori, la Commissione assegna all'altro settore l'importo residuo, purché vi siano progetti ammissibili per tale settore.

#### Articolo 2

I progetti formano oggetto, secondo i casi, di inviti a presentare proposte o di procedure di gara, in conformità delle disposizioni applicabili in materia, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, entro il termine indicato nel bando.

#### Articolo 3

1. I progetti di informazione e di ricerca possono essere presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica residente nella

Comunità, la quale:

- disponga di competenze notorie e di un'esperienza professionale almeno quinquennale nel settore considerato,
- si impegni a contribuire, con i propri mezzi, al finanziamento del progetto in misura almeno pari al 25 % del totale; tuttavia, i progetti realizzati su iniziativa e per conto della Commissione sono finanziati dal Fondo a concorrenza del 100 % del costo totale,
- si impegni a realizzare il programma proposto entro i termini stabiliti,
- accetti di fornire relazioni periodiche sull'andamento dei lavori,
- accetti di mettere a disposizione della Commissione, ai fini delle verifiche, la propria contabilità e tutti gli altri documenti giustificativi delle spese,
- accetti le condizioni stabilite agli articoli 6, 7 e 8.

2. I progetti d'informazione e di ricerca possono essere realizzati su base annuale o pluriennale, ma comunque entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto.

Il termine d'esecuzione può essere tuttavia prorogato qualora l'interessato ne presenti richiesta alla Commissione fornendo la prova che, in seguito a circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà, non è in grado di rispettare il termine inizialmente previsto.

#### Articolo 4

1. Il Fondo è gestito dalla Commissione, assistita da un comitato scientifico e tecnico.

2. Il comitato scientifico e tecnico è costituito da nove membri designati dalla Commissione. I produttori e il settore della sanità pubblica vi sono rappresentati da almeno due membri ciascuno. La presidenza del comitato è affidata alla Commissione. La Commissione assicura l'indipendenza dei membri del comitato rispetto ai progetti che essi devono esaminare.

3. I progetti presentati a seguito di un invito a presentare proposte sono valutati da un gruppo di esperti indipendenti designati dalla Commissione. Tale valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) Per quanto riguarda i due settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i lavori devono essere effettuati congiuntamente da persone fisiche o giuridiche stabilite in diversi Stati membri.
- b) Per quanto riguarda il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
  - i progetti accordano particolare attenzione agli adeguamenti culturali e linguistici necessari per ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda le campagne d'informazione destinate al grande pubblico e ai gruppi a rischio,

- i progetti devono dar prova di solide basi scientifiche e metodologiche; essi devono essere innovativi e tener conto del lavoro già svolto e dell'esperienza acquisita nell'ambito dei programmi nazionali o comunitari realizzati o in corso, al fine di evitare inutili doppioni nello stanziamento delle risorse comunitarie,
- i progetti devono, secondo i casi, contribuire in modo obiettivo ed efficace all'approfondimento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco sulla salute nonché alla raccolta e all'analisi dei dati epidemiologici pertinenti, o consentire la rapida attuazione di azioni preventive concrete,
- le azioni devono essere valutate; i contraenti provvedono alla diffusione dei risultati delle azioni da loro svolte attraverso pubblicazioni scientifiche riconosciute e/o alla loro presentazione nell'ambito di conferenze internazionali.

Si privilegeranno i progetti che interessano l'intero territorio comunitario e provengono da organismi riconosciuti nel campo della salute pubblica e/o beneficiano del sostegno esplicito delle autorità sanitarie nazionali o regionali.

c) Per quanto riguarda il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

- l'eccellenza scientifica e tecnologica e l'innovatività della ricerca,
- le risorse, il partenariato e la gestione,
- il valore aggiunto comunitario e il potenziale contributo alle politiche dell'Unione,
- il contributo al conseguimento degli obiettivi sociali della Comunità,
- le prospettive di diffusione/utilizzo dei risultati;

i criteri di valutazione suelencati sono stati definiti nell'ambito della decisione 1999/167/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Saranno privilegiati i progetti orientati verso un'applicazione concreta, atti a produrre effetti rapidi a livello della produzione, e quelli che prevedono una rapida diffusione presso i produttori delle conoscenze o dei risultati ottenuti.

4. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta al comitato scientifico e tecnico un elenco di progetti sovvenzionabili. Il comitato esprime il proprio parere su tale elenco.

5. Nell'ambito delle procedure di gara, la Commissione sottopone al comitato scientifico e tecnico i progetti sovvenzionabili da realizzare su sua iniziativa e per suo conto. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti.

6. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 5 della stessa decisione sui progetti sovvenzionabili nel settore di cui all'articolo

1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, corredati del parere del comitato scientifico e tecnico.

7. A norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione informa il comitato di gestione per il tabacco sui progetti sovvenzionabili nel settore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, corredati del parere del comitato scientifico e tecnico.

#### Articolo 5

1. In base al parere di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del presente regolamento, la Commissione seleziona i progetti e decide in merito al loro finanziamento da parte del Fondo. Essa ha la facoltà di non dare seguito ad alcun progetto.

2. I progetti ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo formano oggetto di un contratto stipulato dalla Commissione. L'elenco dei progetti sovvenzionati è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti finanziati dal Fondo. Essa informa regolarmente il comitato di gestione per il tabacco in merito ai contratti conclusi e allo stato d'avanzamento dei lavori.

4. Il programma forma oggetto di valutazioni, segnatamente nel terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Le relazioni di valutazione sono presentate al comitato di gestione per il tabacco.

#### Articolo 6

1. I contratti si basano sul corrispondente contratto tipo definito dalla Commissione, tenuto conto, ove del caso, delle varie attività in questione. Essi prevedono in particolare:

- la possibilità di un anticipo versato dal Fondo nei due mesi successivi alla sottoscrizione del contratto,
- la natura degli elementi del progetto da fornire ai fini dei successivi pagamenti, che vengono effettuati con versamenti rateali in funzione dello stato d'avanzamento dei lavori e in base a fatture e documenti giustificativi appropriati,
- il termine per la presentazione della domanda di saldo al completamento delle azioni previste nel contratto, nonché la natura degli elementi da fornire come accompagnamento della domanda, comprendenti almeno il consuntivo dei lavori eseguiti, gli opportuni documenti giustificativi, la valutazione dei risultati ottenuti e della loro potenziale utilizzazione,
- un termine massimo di sessanta giorni per i pagamenti del Fondo, a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Commissione, degli elementi da fornire del progetto; la Commissione si riserva tuttavia la facoltà di sospendere il termine suddetto per procedere a verifiche complementari.

<sup>(1)</sup> GU L 64 del 12.3.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 95 dell'1.4.1996, pag. 9.

2. Il pagamento dell'anticipo da parte del Fondo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore della Commissione pari a 110 % di tale anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Gli organismi pubblici possono essere tuttavia esentati da tale obbligo.

3. Lo svincolo della cauzione è subordinato al pagamento del saldo del contributo per le iniziative considerate.

4. Qualora risulti che l'anticipo versato supera l'importo giustificato, la cauzione resta parzialmente acquisita fino al recupero dell'importo indebitamente pagato, limitatamente a tale importo.

#### Articolo 7

I progetti ammessi al finanziamento del Fondo non possono beneficiare di altri finanziamenti comunitari.

#### Articolo 8

1. Qualora risulti che il pagamento relativo al finanziamento di un progetto sia stato eseguito indebitamente, la Commissione procede al recupero degli importi erogati ai beneficiari, maggiorati di un interesse che decorre dalla data del versamento sino al momento dell'effettivo recupero. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea per le proprie operazioni in euro, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli importi recuperati e i relativi interessi sono versati alla Commissione e detratti dalle spese del settore del tabacco

finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

#### Articolo 9

L'importo del premio da versare ai produttori, nonché il rimborso che gli Stati membri effettuano alle imprese di trasformazione in conformità rispettivamente degli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, sono diminuiti, al momento del pagamento, della ritenuta di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Gli Stati membri dichiarano l'importo così diminuito a titolo delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia».

#### Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 2427/93 è abrogato. Le relative disposizioni continuano tuttavia ad essere applicabili ai progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.